



RELEVANT
BUSINESS MATTERS

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA

A CURA DI

LUIGI MELLONI

ELIANA RIZZI

ALBERTO VICENDONE

Introduzione

Segnaliamo le pronunce più rilevanti della giurisprudenza di legittimità pubblicate nel corso del secondo trimestre dell'anno 2026 in merito agli argomenti sotto evidenziati, attraverso una sintesi dei principi di diritto enunciati da ciascuna sentenza.

Si tratta di principi, di linee guida, nell'interpretazione delle disposizioni di legge, per l'applicazione dei quali occorre in ogni caso esaminare il caso concreto. Per questa ragione siamo a disposizione per qualunque chiarimento o approfondimento, tanto con riferimento alle argomentazioni espressamente trattate quanto per questioni inerenti problematiche non citate in questa edizione della rassegna.

Autotutela sostitutiva - Nuovo atto

Cass. civ. sez. V, 21.1.2026 ordinanza n. 1284

Ove l'Amministrazione finanziaria abbia commesso un errore nell'indicazione delle sanzioni e non sia né decorso il termine di decadenza per l'accertamento previsto per il singolo tributo né intervenuta una sentenza passata in giudicato, essa può legittimamente annullare, per vizi sia formali che sostanziali, l'atto impositivo viziato ed emettere, in sostituzione, un nuovo atto riportante una maggiore sanzione.

Ciò in quanto non trova applicazione il requisito della "sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi" per il provvedimento emesso in autotutela sostitutiva, ancorché fonte di una maggiore imposizione.

Società in accomandita semplice - Responsabilità tributaria del socio accomandante

Cass. civ. sez. V, 5.2.2026 ordinanza n. 2470

Il socio accomandante di società in accomandita semplice risponde dei debiti sociali limitatamente alla quota conferita, in applicazione dell'art. 2313 c.c. Tale regola vale altresì in ambito fiscale, per i debiti tributari della società come l'imposta di registro.

Il richiamato art. 2313 c.c. "nel limitare la responsabilità dell'accomandante per le obbligazioni sociali alla quota conferita, non autorizza i creditori sociali, incluso l'erario, ad agire direttamente nei suoi confronti, limitandosi tale disposizione a disciplinare i rapporti interni alla compagine sociale".

Di contro, "una volta cancellata la società, il socio accomandante può essere chiamato a rispondere nei limiti della quota di liquidazione ex art. 2324 cc."

Ravvedimento operoso - Somme non dovute - Rimborso**Cass. civ. sez. V, 14.2.2026 sentenza n. 3346**

Nel momento in cui il contribuente fruisce del ravvedimento operoso, deve rimuovere la violazione e pagare le imposte, gli interessi legali e le sanzioni ridotte.

Se, pagate le somme, il contribuente ritiene di non avere commesso alcuna violazione:

- non può chiedere la restituzione delle somme pagate a titolo di sanzione salva la dimostrazione di essere incorso in un errore essenziale e riconoscibile;
- può chiedere a rimborso le imposte e gli interessi non trattandosi di dichiarazione negoziale ma di dichiarazione di scienza.

Accertamento - Qualificazione del reddito - Poteri del giudice**Cass. civ. sez. V, 16.2.2026 ordinanza n. 3395**

L'eventuale erronea o imprecisa qualificazione reddituale contenuta nell'atto impositivo non comporta di per sé la nullità dell'avviso di accertamento ma solo il dovere del giudice di procedere alla corretta qualificazione giuridica degli elementi di fatto rilevanti ai fini dell'individuazione del fatto impositivo sulla base delle risultanze processuali.

È quindi, sufficiente che l'amministrazione finanziaria individui il fatto costitutivo della pretesa impositiva, essendo, poi, compito del giudice individuare, ove contestata, la corretta categoria reddituale sulla base delle evidenze istruttorie.

Interposizione fittizia - Redditi della società imputati ai soci - Condizioni**Cass. civ. sez. V, 19.2.2026 ordinanza n. 3728**

I costi e ricavi societari inesistenti vengono imputati ai soci (persone fisiche) della società nel caso in cui questa venga considerata un soggetto interposto.

L'onere probatorio sull'asservimento della società interposta all'interponente incombe sull'Amministrazione finanziaria e "non attiene agli elementi costitutivi dell'interposizione; quel che rileva è che il soggetto nei confronti del quale è rivolto l'accertamento sia l'effettivo possessore del reddito per interposta persona".

Ciò in quanto la funzione della norma è quella di evitare che l'effettivo possessore si sottragga al prelievo occultando all'Amministrazione finanziaria la propria identità di contribuente.

Comunicazione di accoglimento totale del rimborso - Successiva erogazione parziale degli importi**Cass. civ. sez. V, 24.3.2026 sentenza n. 7050**

A seguito di domanda di rimborso del contribuente, la mera erogazione degli importi in modo parziale rappresenta, sia pure implicitamente, un diniego espresso per la parte restante da impugnare nei sessanta giorni dall'erogazione parziale stessa.

Tuttavia, se a fronte di una comunicazione formale di accoglimento totale del rimborso, ne viene erogato solo una parte, i termini per impugnare il diniego espresso decorrono da quando il contribuente ha contezza del fatto che, diversamente da quanto annunciato, c'è stato un diniego parziale.

Trust - Atto di dotazione - Applicazione dell'imposta di donazione - Esclusione**Cass. civ. sez. V, 25.3.2026 ordinanza n. 7161**

Ai fini dell'applicazione dell'imposta di donazione è indispensabile che ricorra un trasferimento attuale ed effettivo, stabile e definitivo di beni. Tale trasferimento non è ravvisabile al momento dell'istituzione del trust e del suo atto di dotazione, i quali sono del tutto inidonei a esprimere un vero e proprio passaggio di ricchezza, che sarebbe indice di capacità contributiva e, quindi, tassabile. Tale passaggio di ricchezza è destinato a concretizzarsi solamente con l'attuazione del programma negoziale insito nella finalità del vincolo di destinazione, con le attribuzioni patrimoniali - eventualmente scaglionate nel tempo - da esso previste.

Il medesimo principio va applicato anche nel caso di specie, che concerneva un trust avente "finalità sostanzialmente gestoria" e caratterizzato dalla peculiare previsione di eventuali attribuzioni patrimoniali, durante la vita del trust, in favore dei beneficiari. Resta vero, anche in questo caso, infatti, che l'unica utilità presente al momento dell'istituzione e della dotazione del trust è rappresentata dalla mera segregazione in vista di un "determinato risultato di ordine patrimoniale" il cui successivo conseguimento potrà eventualmente costituire il presupposto per l'applicazione dell'imposta di donazione.

Avviso bonario - Impugnabilità - Omesso ricorso**Cass. civ. sez. V, 25.3.2026 ordinanza n. 7226**

L'avviso bonario emesso a seguito di controllo formale della dichiarazione è atto impugnabile ma in via facoltativa.

Ove il contribuente non presenti ricorso contro tale avviso, rimane impregiudicata la difesa nel merito contro la successiva cartella di pagamento.

Rapporti tra processo penale e processo tributario - Doppio binario - Sentenza penale irrevocabile di assoluzione

Corte Costituzionale 13-4-2026, n. 50

Con la sentenza in rassegna, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate con riferimento all'art. 21-bis del d.lgs. n. 74 del 2000 - introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. m) del D. Lgs. 87/2024 - che attribuisce efficacia di giudicato nel processo tributario alla sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento con le formule *"il fatto non sussiste"* o *"l'imputato non lo ha commesso"*. La Consulta, pur confermando la legittimità della scelta operata dal legislatore di superare il principio del doppio binario a favore del contribuente assolto in sede penale, dunque riconoscendo che la sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha sempre efficacia di giudicato nel processo tributario, ha però escluso tale efficacia qualora:

- nel processo tributario si discuta di fattispecie riconducibili a presunzioni legali tipiche, a meno che la sentenza penale di assoluzione sia stata pronunciata all'esito dell'accertamento di non esistenza del fatto;
- la sentenza penale di assoluzione sia stata pronunciata esclusivamente in conseguenza dell'inutilizzabilità delle prove nel giudizio penale, le quali siano suscettibili però di esserlo, in quanto formate nel rispetto delle regole fiscali, in quello tributario.

Impatriati - Cittadini italiani - Periodo all'estero - Requisiti

Cass. civ. sez. V, 15.4.2026 ordinanza n. 9597

Il caso riguarda un cittadino italiano, mai iscritto all'AIRE, rientrato in Italia nel 2017 dopo aver svolto attività di lavoro in Cina per un periodo superiore a 24 mesi, che presenta istanza di rimborso a seguito dell'introduzione della c.d. "sanatoria AIRE" (art. 16 co. 5-ter del DLgs. 147/2015), ritenendo di avere i requisiti per accedere all'agevolazione di cui all'art. 16 co. 2 del DLgs. 147/2015 (cittadinanza UE, possesso di laurea e lavoro all'estero per 24 mesi con residenza convenzionale per il medesimo periodo).

Nel confermare il diniego di rimborso la Corte di Cassazione ricorda come l'art. 16 co. 1 del DLgs. 147/2015 vigente all'epoca dei fatti richiedesse, ai fini agevolativi, un periodo di residenza estera pregressa minima pari a 5 anni e ritiene infondato l'inquadramento della persona tra i soggetti di cui al comma 2.

In particolare, la Suprema Corte sembra mettere in dubbio che i cittadini italiani possano rientrare tra i cittadini dell'UE cui spetta il beneficio previsto dal comma 2, posto che in caso positivo si determinerebbe l'abrogazione implicita del requisito della residenza estera pregressa previsto dall'art. 16 co. 1 lett. a) del DLgs. 147/2015. Diversamente, secondo la Cassazione la persona (nel caso di specie, un cittadino italiano), rientrata dalla Cina, pur in possesso di laurea e degli altri requisiti richiesti dal

comma 2, non potrebbe beneficiare della detassazione non essendo integrato il requisito della residenza estera quinquennale.

Plusvalenza - Costo fiscale partecipazioni - Versamenti conto futuro aumento di capitale - Irrilevanza

Cass. civ. sez. V, 15.4.2026 ordinanza n. 9629

Il caso di specie riguarda una società che aveva deliberato di partecipare all'aumento di capitale della propria partecipata mediante la rinuncia di un proprio credito vantato nei confronti di quest'ultima. Si osserva che le erogazioni in conto di futuro aumento di capitale effettuate da un socio in favore della società, condizionate all'adozione della relativa delibera di aumento capitale entro un determinato termine, nel caso di mancata adozione della delibera, determinano a carico della società l'obbligo di restituzione di quanto erogato dal socio a tale titolo, poiché in tal caso l'erogazione determina un aumento di capitale potenziale, destinato a divenire effettivo soltanto a seguito della delibera di aumento.

Per versamento in conto futuro aumento di capitale si intendono quelle dazioni di danaro dei soci a favore della società che non risultano definitivamente acquisite al patrimonio sociale, avendo uno specifico vincolo di destinazione. Pertanto, qualora l'aumento non risulti operato, il socio avrà diritto alla restituzione di quanto versato, per essere venuta meno la causa giustificativa dell'attribuzione patrimoniale da lui eseguita in favore della società, quale ripetizione dell'indebitato.

Tale circostanza conduce i Giudici a considerare tale versamento come irrilevante ai fini della determinazione del costo fiscale della partecipazione che viene ceduta in regime di impresa e che nel caso di specie beneficia della pex (art. 87 del TUIR).

Inerenza - Servizi infragruppo - Prova

Cass. civ. sez. V, 21.4.2026 ordinanza n. 10456

Secondo la Suprema Corte, in materia di inerenza ex art. 109 del TUIR, non può reputarsi sufficiente, ai fini della deduzione del costo di consulenza infragruppo, una mera indicazione formale della misura fissa percentuale dei costi contenuta in un contratto quadro valido per una pluralità di annualità, né la mera presenza di contratti di consulenza sottoscritti o l'assenza di personale qualificato presso la società cliente.

Si ritiene, invece, che occorra la prova degli specifici costi sostenuti in relazione alle operazioni effettivamente realizzate nel periodo di imposta di riferimento (in tal senso, anche Cass. 13.2.2025 n. 3750).

Pertanto, non si considerano sufficienti l'esibizione del contratto riguardante le prestazioni di servizi fornite e la fatturazione dei corrispettivi, ma devono anche emergere specificamente quegli elementi

necessari per determinare l'utilità effettiva o potenziale conseguita dalla consociata che riceve il servizio.

Processo tributario - Nullità della sentenza - Pubblica udienza

Cass. civ. sez. V, 24.4.2026 ordinanza n. 11011

Nel processo tributario di merito, la trattazione del ricorso in camera di consiglio, invece che alla pubblica udienza, in presenza di un'istanza di una delle parti ai sensi dell'art. 33 del DLgs. 546/92, integra una nullità processuale che travolge la successiva sentenza per violazione del diritto di difesa non essendo necessario che la parte deduca o provi la sussistenza di alcun pregiudizio concreto che le sia derivato dalla mancata celebrazione della detta pubblica udienza.

Costi per sponsorizzazione - Competenza

Cass. civ. sez. V, 29.4.2026 ordinanza n. 11789

Il costo sostenuto in dipendenza di un contratto di sponsorizzazione di gare automobilistiche concorre a formare il reddito, ai sensi dell'art. 109 co. 2 del TUIR, nel periodo d'imposta in cui la gara sponsorizzata (nel caso di specie, la Lisbona-Dakar) si conclude, indipendentemente dalla circostanza che la scadenza del relativo pagamento sia fissata nell'esercizio precedente.

Nel caso di specie (in cui, peraltro, il contratto di sponsorizzazione comprendeva tre gare ed il relativo corrispettivo era stato corrispondentemente diviso in tranches), la Suprema Corte:

- ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, secondo cui, ai fini dell'imputazione temporale del costo, non rilevava il momento in cui la gara assumeva "rilievo mediatico", bensì il momento in cui la stessa era conclusa con l'arrivo delle auto (e, quindi, la prestazione di sponsorizzazione - nella specie, la pubblicizzazione del marchio della ricorrente - poteva considerarsi ultimata); e,
- cassato la sentenza della C.T. Reg., che aveva, invece, ritenuto corretto imputare il costo al periodo d'imposta precedente a quello in cui la gara si era conclusa, sul presupposto che ad esso fossero riferibili "tanto il rapporto contrattuale quanto la sua esecuzione, che non va confusa con il termine dell'effetto pubblicitario legato all'ultimazione dell'ultima gara sponsorizzata".

Imposte dirette - IRES - Norme generali sul reddito d'impresa - Inerenza

Penali contrattuali - Deducibilità - Condizioni

Cass. civ., sez. V, ord. 3.5.2026 n. 12400

Con la pronuncia in rassegna, il Supremo Collegio ha affermato che, sebbene le penali contrattuali, pattuite ai sensi dell'art. 1382, c.c., siano di norma deducibili dal reddito d'impresa, in quanto costo inerente all'attività, tale principio non opera in modo assoluto. La deducibilità può essere infatti disconosciuta qualora l'Amministrazione finanziaria fornisca un solido quadro probatorio, basato su

presunzioni semplici, gravi, precise e concordanti, dal quale emerga la manifesta antieconomicità e irragionevolezza dell'operazione economica nel suo complesso. In tale circostanza, la macroscopica sproporzione o l'illogicità economica della pattuizione funge da elemento sintomatico del difetto di inerenza del costo. In casi del genere, è il contribuente a dover vincere la presunzione e fornire la prova contraria idonea a dimostrare la razionalità economica e la coerenza delle proprie scelte gestionali con l'attività d'impresa.

Accertamento - Ritenute alla fonte - Interessi e altri redditi di capitale
Interessi sui finanziamenti dei soci - Applicazione della disciplina interna in luogo di quella
convenzionale - Condizioni

Cass. civ., sez. V, Ord. 10.5.2026 n. 13519

Con la pronuncia in rassegna, il Supremo Collegio ha affermato che se le disposizioni normative interne prevedono un'aliquota per il prelievo a titolo d'imposta in capo ai non residenti più favorevole di quella che si rinviene nelle corrispondenti norme delle Convenzioni contro le doppie imposizioni, la ritenuta deve essere operata secondo le disposizioni interne.

Nel caso concreto è stata considerata applicabile la ritenuta del 12,50% ex art. 26 co. 5 del DPR 600/73 vigente all'epoca dei fatti (il 2009) per gli interessi sui finanziamenti corrisposti al socio residente in Belgio, inferiore a quella del 15% prevista dall'art. 11 della Convenzione Italia-Belgio sui redditi della stessa natura.

È stata quindi ritenuta erronea la decisione di secondo grado, secondo cui l'art. 169 del TUIR (in base al quale le disposizioni dello stesso Testo Unico si applicano in deroga alle norme convenzionali, se più favorevoli al contribuente) non riguarderebbe la posizione del sostituto d'imposta.

Imposta di registro - Base imponibile

Pertinenza dell'abitazione principale - Atto di cessione - Imposta di registro - Prezzo valore -
Distanza fisica tra pertinenza e cosa principale - Irrilevanza

Cass. civ., sez. V, Ord. 10.5.2026 n. 13553

Con la pronuncia in rassegna, il Supremo Collegio ha affermato che *"in tema di imposta di registro, la qualificazione di un bene come pertinenza dell'abitazione principale richiede una valutazione complessiva di tutti gli elementi della fattispecie, dovendosi accertare l'esistenza di un vincolo di destinazione durevole del bene accessorio al servizio o all'ornamento di quello principale, alla luce sia di elementi oggettivi che soggettivi, non essendo sufficiente il mero dato formale o catastale"*; inoltre, *"la distanza spaziale tra il bene principale e quello asseritamente pertinenziale non costituisce elemento dirimente ai fini dell'esclusione del vincolo pertinenziale, nei limiti della non irragionevolezza, dovendo essa essere apprezzata unitamente agli ulteriori fattori rilevanti - quali la destinazione funzionale e*

l'effettivo utilizzo dei beni - secondo un criterio di valutazione globale e ai principi che regolano l'imposizione indiretta".

Nel caso di specie, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza di appello, che, in relazione alla compravendita di un terreno qualificato dal compratore quale pertinenza dell'abitazione principale già di sua proprietà, aveva negato l'applicabilità del regime agevolato per la determinazione dell'imposta di registro dovuta, facendo leva sulla distanza (500 metri) tra il terreno e l'abitazione principale ritenuta eccessiva e, quindi, sull'esclusione del vincolo pertinenziale.

Accertamento - Sanzioni amministrative tributarie - Compensazione di crediti inesistenti

Credito di imposta incedibile a terzi per legge - Inesistenza

Cass. civ., sez. V, Ord. 15.5.2026 n. 14425

Con la pronuncia in rassegna, il Supremo Collegio ha affermato che il credito compensato in presenza di un divieto legislativo di cessione del credito stesso deve essere qualificato come credito inesistente e non come non spettante (con la conseguenza che le sanzioni sono irrogabili in misura superiore e l'Agenzia delle entrate dispone di un maggior lasso di tempo per esercitare il potere impositivo ed emettere quindi l'atto finalizzato a recuperarlo).

In particolare, secondo il Supremo Collegio, l'inesistenza del credito si verifica non solo quando difetta il presupposto del credito stesso ma anche quando il credito è utilizzato da un soggetto differente da quello a cui compete la compensazione.

IRES - IRAP - TP e onere della prova

Transfer price - Metodi di riscontro del valore normale - Criteri di adozione

Cass. civ., sez. V, ord. 22-5-2026, 15698

In materia di prezzi di trasferimento, i metodi OCSE (CUP, costo maggiorato, prezzo di rivendita, TNMM, profit split) non sono gerarchicamente ordinati, ma vige il principio del "metodo più appropriato al caso concreto"; tuttavia, ove il metodo del confronto di prezzo (CUP) sia applicabile con lo stesso grado di affidabilità di altri metodi, esso va preferito (art. 4, comma 3, D.M. 14 maggio 2018). Ne consegue che il giudice di merito, qualora avalli la scelta dell'Ufficio di utilizzare il TNMM in luogo del CUP proposto dal contribuente, deve motivare specificamente: perché il CUP non sia concretamente applicabile o sia meno affidabile nel caso di specie; perché il TNMM sia invece idoneo, dando conto dell'individuazione delle società comparabili, degli aggiustamenti effettuati e delle differenze di funzioni, rischi e mercati.

Imposta di registro - Principi generali - Interpretazione degli atti

Cessione totalitaria di partecipazioni - Riqualificazione in cessione di azienda - Esclusione

Cass. civ., sez. V, Ord. 13.6.2026 n. 19706

Con la pronuncia in rassegna, relativa ad un caso in cui la cessione totalitaria di partecipazioni è stata riqualificata dall'Agenzia delle entrate in cessione di azienda in forza dell'art. 20 del D.P.R. 131/1986, e conseguentemente, è stata recuperata l'imposta di registro proporzionale, il Supremo Collegio ha enunciato i seguenti principi di diritto:

- ai fini della corretta applicazione dell'art. 20 del DPR 131/86, *"l'opera di qualificazione negoziale del contenuto intrinseco dell'atto deve essere sviluppata considerando, in base alla sua autosufficiente analisi, la sua intrinseca natura e gli effetti giuridici prodotti dall'atto medesimo e non anche quelli economici che pure ne derivano"*;

- *"la cessione totalitaria della partecipazione societaria non è produttiva degli effetti giuridici propri della cessione aziendale, discostandosene per diversità di oggetto e disciplina, essendo attributiva non di un compendio organizzato, quanto di un vero e proprio status (di socio) ed assoggettata ex lege ad imposta di registro in misura fissa anche in ragione di vincoli unionali"*.

Con altra pronuncia dello stesso giorno (Cass. civ., sez. V, Ord. 13.6.2026 n. 19709) il Supremo Collegio, in conformità con il proprio orientamento e con le ragioni alla base della modifica dell'art. 20 citato apportata dalla L. 205/2017, ha ribadito che quando la adozione di un negozio giuridico possa giustificarsi con ragioni diverse dal mero conseguimento di risparmi di imposta, grava sull'Amministrazione finanziaria la prova *"sia del disegno elusivo sia delle modalità di manipolazione e di alterazione degli schemi negoziali classici, considerati come irragionevoli in una normale logica di mercato e perseguiti solo per pervenire a quel risultato fiscale"*; invece, grava sul contribuente l'onere di *"allegare l'esistenza di ragioni economiche alternative o concorrenti che giustificano operazioni in quel modo strutturate"*.

In particolare, secondo il Supremo Collegio, il carattere abusivo di un'operazione va escluso quando sia individuabile una compresenza, non marginale, di ragioni extrafiscali.

Usufrutto - Nuda proprietà - Ammortamento - Valore

Cass. civ. sez. V, 14.6.2026 ordinanza n. 19776

In riferimento ad un caso in cui la società contribuente aveva ceduto la nuda proprietà di un immobile, con riserva del diritto di usufrutto per 12 anni, la Suprema Corte ha affermato che il valore dell'usufrutto (rilevante per il calcolo della relativa quota annuale di ammortamento deducibile ai fini IRES ed IRAP) non doveva essere determinato secondo i criteri di calcolo previsti ai fini dell'imposta di registro, bensì in base alla differenza tra il costo di acquisto dell'immobile e il corrispettivo di cessione della nuda proprietà.

Peraltro, posto che le quote di ammortamento dei diritti di usufrutto *"sono deducibili in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal contratto"* (art. 103 co. 2 del TUIR), il valore

dell'usufrutto doveva essere ripartito sulla base della sua durata (nel caso di specie, 12 anni), come prevista dal contratto di vendita.

Svalutazione partecipazione - Concordato preventivo - Non deducibile

Cass. civ. sez. V, 16.6.2026 ordinanza n. 20202

La Corte di Cassazione ha negato la deducibilità della svalutazione di una partecipazione in una società ammessa alla procedura di concordato preventivo, non verificandosi, nel caso di specie, alcun fenomeno realizzativo.

Non è pertinente, ad avviso dei giudici, il richiamo all'art. 101 co. 5 del TUIR (in tema di perdite su crediti) operato nel ricorso della contribuente prospettando un'interpretazione estensiva della norma, volta ad assimilare la svalutazione della partecipazione a una perdita su crediti, come tale deducibile.

Ciò in quanto l'applicazione analogica di norme fiscali di favore, quale quella sulla deducibilità delle perdite, è preclusa. Il caso in esame riguarda invece un componente negativo emerso a seguito di un processo valutativo con riferimento al quale è espressamente prescritta l'indeducibilità (artt. 94 e 110 co. 1 lett. d) del TUIR).

CONTATTI



LUIGI MELLONI
LUIGI.MELLONI@RLVT.IT



ELIANA RIZZI
ELIANA.RIZZI@RLVT.IT



ALBERTO VICENDONE
ALBERTO.VICENDONE@RLVT.IT



RELEVANT
BUSINESS MATTERS

RLVT - SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI A R.L.
VIA AVOGADRO, 12/A - 10121 TORINO - ITALIA T. +39 011 55 67 222 - INFO@RLVT.IT